



Ministero della cultura

Disposizioni applicative in materia di costituzione e funzionamento della commissione degli esperti per la selezione delle opere e dei progetti destinatari dei contributi di cui all'articolo 26 della legge 14 novembre 2016, n. 220.

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “*Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali*” e successive modificazioni;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*”, che ha ridenominato il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in Ministero della cultura;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 marzo 2024, n. 57, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*”;

VISTA la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026*”, che apporta modifiche alla legge 14 novembre 2016, n. 220;

VISTA la legge 14 novembre 2016, n. 220 recante “*Disciplina del cinema e dell'audiovisivo*” e, in particolare, l'articolo 26, comma 2, che prevede che i contributi selettivi sono attribuiti in relazione alla qualità artistica o al valore culturale dell'opera o del progetto da realizzare, in base alla valutazione di una commissione composta da esperti nominati dal Ministro tra personalità di comprovata qualificazione professionale nel settore e che con decreto del Ministro si provvede, altresì, a disciplinare le modalità di costituzione e di funzionamento della commissione, il numero dei componenti e, tenuto conto della professionalità e dell'impegno richiesto, la misura delle indennità loro spettanti;

VISTO il decreto del Ministro della cultura n. 145 del 12 aprile 2024, recante “*Riparto del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo per l'anno 2024*” e in particolare l'articolo 3, che ripartisce le risorse tra le varie linee di intervento indicate all'articolo 26 della legge;

VISTO l'articolo 26, comma 2-bis, della legge 14 novembre 2016, n. 220 che prevede che per le finalità di cui al comma 2 del medesimo articolo è autorizzata una spesa nel limite di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*”;



Ministero della cultura

DECRETA

Articolo 1 (Composizione e durata)

1. La commissione di esperti, di cui all'art. 26, comma 2, della legge n. 220 del 2016, nominati con decreto della Ministro della cultura, nel rispetto dell'equilibrio di genere, è composta da 15 esperti altamente qualificati e di comprovata esperienza nel settore della produzione cinematografica ed audiovisiva, scelti tra professori universitari, giuristi, giornalisti, critici cinematografici, registi, produttori cinematografici, studiosi, autori ed esperti in materia di produzione cinematografica ed audiovisiva anche con riferimento ai relativi aspetti finanziari.
2. La commissione di esperti può essere suddivisa, in ragione del presumibile carico di lavoro, in sezioni. L'eventuale suddivisione in sezioni e le relative composizioni sono disposte annualmente con decreto del Direttore generale Cinema e audiovisivo.
3. Gli esperti durano in carica due anni. Possono essere riconfermati una sola volta e possono essere nuovamente nominati trascorsi due anni dalla cessazione dell'ultimo incarico.
4. Il Direttore generale Cinema e audiovisivo può proporre al Ministro l'adozione del provvedimento di decadenza dall'incarico del componente che non partecipi, senza giustificato motivo, ai lavori della commissione per più di tre riunioni consecutive.

Articolo 2 (Incompatibilità)

1. Gli esperti, all'atto del loro insediamento dichiarano, ai sensi della legge n. 190 del 2012, di non versare in situazioni di incompatibilità con la carica ricoperta, e inoltre:
 - a. di non avere in corso procedimenti penali, né procedimenti civili o amministrativi per fatti commessi in danno della Pubblica Amministrazione, di non avere rapporti economici di dipendenza o di collaborazione con enti o soggetti riconducibili all'oggetto di esame da parte della commissione;
 - b. di non beneficiare, per tutta la durata dell'incarico, in proprio o come presidenti, consiglieri di amministrazione o amministratori di enti o società ovvero quali soci, di contributi erogati ai sensi degli artt. 26 e 27 della legge n. 220 del 2016.
2. All'inizio di ogni seduta di valutazione gli esperti devono dichiarare l'inesistenza di eventuali rapporti economici di dipendenza o di collaborazione in relazione a soggetti, progetti ed attività oggetto di esame da parte della commissione. In presenza di rapporti economici di dipendenza o di collaborazione in relazione a soggetti, progetti ed attività oggetto di esame, gli esperti sono tenuti ad astenersi.



Ministero della cultura

Articolo 3 (Attribuzioni)

1. La commissione di esperti e le eventuali sezioni valutano i progetti di scrittura, di sviluppo e di produzione delle opere cinematografiche e audiovisive ai fini dell'assegnazione dei contributi selettivi previsti dall'art. 26 della legge n. 220 del 2016.
2. La commissione di esperti valuta i progetti in relazione alla qualità artistica e al valore culturale dell'opera o del progetto da realizzare, sulla base dei criteri e parametri indicati nella procedura di selezione e sulla base di ulteriori sotto-criteri eventualmente adottati dalla commissione e dalle eventuali sezioni nella prima seduta di insediamento annuale.
3. La commissione e le eventuali sezioni esprimono, altresì, pareri sulle eventuali modifiche intervenute sui progetti beneficiari dei contributi selettivi e sulle questioni sottoposte dalla Direzione generale Cinema e audiovisivo.

Articolo 4 (Funzionamento)

1. Le riunioni della commissione e delle eventuali sezioni si svolgono di norma in modalità telematica o, in alternativa, presso la Direzione generale Cinema e audiovisivo.
2. La convocazione delle sedute è effettuata mediante comunicazione, a mezzo e-mail o PEC, della data, dell'ora e dell'ordine del giorno della seduta.
3. La documentazione relativa all'ordine del giorno della seduta è messa a disposizione dei componenti, in tempo utile, dagli uffici della Direzione generale Cinema e audiovisivo.
4. La commissione e ciascuna eventuale sezione si avvale di un segretario individuato dal Direttore generale Cinema e audiovisivo tra i funzionari in servizio presso la Direzione stessa. Delle riunioni della commissione e delle eventuali sezioni è redatto apposito verbale.
5. All'atto di insediamento la commissione adotta un regolamento con il quale disciplina le modalità di svolgimento delle attività cui è preposta, adottato a maggioranza assoluta dei componenti.
6. Le riunioni della commissione e delle eventuali sezioni di esperti sono regolarmente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti.
7. Le decisioni della commissione e delle eventuali sezioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti, secondo le ulteriori specifiche contenute nel regolamento di cui al comma 5.
8. Gli esperti sono tenuti alla riservatezza riguardo allo svolgimento dei lavori, nonché alla documentazione acquisita per la valutazione dei progetti.
9. La partecipazione dei componenti è da intendersi a titolo personale e non può costituire oggetto di delega.



Ministero della cultura

10. Nello svolgimento del lavoro istruttorio gli esperti possono svolgere audizioni dei soggetti che hanno presentato domanda.
11. Il supporto all'attività della commissione e delle eventuali sezioni è assicurato dalla Direzione generale Cinema e audiovisivo che vi provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ivi incluse le risorse di cui all'art. 26, comma 2-*bis*, della legge n. 220 del 2016.

Articolo 5 (Indennità)

1. A ciascun componente di commissione è riconosciuta un'indennità annua pari ad euro ventimila, oltre gli oneri di legge a carico dell'Amministrazione.
2. L'indennità di cui al comma 1 è decurtata in proporzione alla mancata partecipazione ai lavori della commissione e delle sezioni, fatto salvo quanto previsto all'articolo 1, comma 4, del presente decreto.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti Organi di controllo.

Roma,

IL MINISTRO